

Data: 26.07.2021 Pag.: 2,3
Size: 241 cm2 AVE: € 23136.00
Tiratura: 56351
Diffusione: 38391
Lettori: 379000



I costituzionalisti sottolineano che la salute è un interesse collettivo
De Siervo: «La carta verde è la strada per non costringere al vaccino»

Flick: «La paura è comprensibile Ma non esiste libertà senza limiti»

IL CASO

Alessandro Di Matteo / ROMA

Altro che «dittatura sanitaria» e “green pass” liberticidi. Conversando con alcuni dei più eminenti costituzionalisti italiani si ricava un verdetto unanime: la Costituzione consente sia l’obbligo di vaccinazione che il lasciapassare sanitario e le polemiche non hanno alcun fondamento, almeno dal punto di vista giuridico.

Il dibattito sull’obbligo si sta svolgendo in modo «improprio», secondo Giovanni Maria Flick: «È un obbligo presente nel nostro ordinamento da molto tempo, pensiamo alle vaccinazioni per la polio, il morbillo, altre malattie infettive». Soprattutto, ricorda, «la Corte costituzionale ha ribadito che l’obbligo vaccinale è conforme alla Costituzione, ai sensi dell’articolo 16 che stabilisce che la libertà di circolazione – e quindi di socializza-

re – può essere limitata per ragioni di sanità, con la sola garanzia della legge». Bisogna poi ricordare che «l’articolo 32 dice che la salute è un diritto fondamentale del singolo – di tutti i singoli! – e un interesse della collettività. Nell’esercizio del mio diritto alla salute non posso danneggiare la salute degli altri». E l’obbligo può avere ancor più un senso

«per coloro che svolgono attività a contatto con soggetti fragili». Ma, aggiunge, anche «ragionare sul “green pass” in termini di limitazioni della libertà mi sembra sbagliato: non è un obbligo, ma una attestazione che il soggetto non è tenuto a certe cautele perché si è vaccinato. Non esiste una libertà senza limiti. Sono il primo a dire che sarebbe meglio

che la gente si convincesse e non dovesse essere obbligata, e che l’informazione su questo tema evitasse le confusioni praticate in passato. E si può capire la paura di molti. Ma è come per guidare la macchina: occorre la patente. Uno dice: non la voglio perché è una limitazione! Bene, ma se viene beccato è logico che si prenda la multa».

Per Sabino Cassese «l’articolo 32 della Costituzione è chiarissimo: «Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. Quindi, con una legge o con altro atto con forza di legge si può disporre un trattamento sanitario obbligatorio». Peraltro, sottolinea, la Consulta «ha stabilito limiti aggiuntivi:

vi deve essere una delimitazione temporale e il trattamento sanitario obbligatorio deve rispondere a criteri di proporzionalità e di non discrimina-

zione». Aggiunge: «Altrettanto importante la disposizione dello stesso articolo della Costituzione secondo la quale “la Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività”. Dunque, la salute di ciascuno è collegata anche a un interesse collettivo, proteggere la salute di tutti».

Insomma, perfettamente legittimo adottare misure per tutelare la salute pubblica, «la lettura degli articoli della Costituzione che ho citato mi pare chiara. Per non parlare dell’articolo 2087 del codice civile per il quale l’imprenditore è tenuto ad adottare nell’esercizio dell’impresa le misure necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro».

Ugo De Siervo, poi, non vuole proprio sentir parlare di «libertà». È netto: «Non c’entra niente! Come dice in modo espresso la nostra Costituzione la sanità è un ovvio interesse della singola persona, ma al tempo stesso della comunità nazionale. Quindi bisogna bilanciare le due situazioni». E certamente la Costituzione afferma il «principio fondamentale dei diritti inviolabili dell’uomo, ma nello stesso articolo – immediatamente dopo – si parla di doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale». —